

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00188/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00660/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2022, proposto da Associazione Culturale “Scuola 3.0”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 13;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

avverso

il silenzio dell'Amministrazione in epigrafe, formatosi sulla “Istanza di accesso *ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990*”, proposta (tramite il difensore a firma congiunta con il legale rapp.te p.t.) nei confronti dell'U.S.R. Puglia e a quest'ultimo trasmessa a mezzo p.e.c., consegnata in data 28 marzo 2022 (protocollo di ricezione n. 11231 del 28 marzo 2022 del Registro Ufficiale AOO AOODRPU).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso notificato il 26 maggio 2022 e depositato il 9 giugno 2022, l'Associazione ricorrente agisce avverso il silenzio - diniego serbato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia sull'istanza di accesso (avente a oggetto <<Associazione Scuola 3.0 - Scuola dell'Infanzia "Gli amici di Winnie Pooh". Ripartizione ed assegnazione dei contributi per la III Sezione della Scuola dell'Infanzia dell'a.s. 2020/2021. Istanza di accesso ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Istanza di riesame ed annullamento in autotutela per quanto di interesse dell'allegato al Decreto Direttoriale n. 16888 del 17.06.2021 relativo al riparto contributi scuola dell'infanzia per l'a.s. 2020/2021>>, nel prosieguo dell'istanza espressamente qualificata anche ex art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 "per poter articolare la propria attività difensiva"), comunicata all'Amministrazione il 28 marzo 2022, con cui ha chiesto, per quanto di interesse in questa sede, "Di aver accesso, ex art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, a tutti gli atti di estremi ignoti formati nell'ambito del procedimento amministrativo che rispettivamente li riguarda ed innanzi indicati specificamente indicati nel corpo della presente istanza, entro il termine di 30 giorni, ovvero in un termine più breve, dalla ricezione della presente, avvertendo che, in difetto, saranno costretti a tutelarsi nelle competenti sedi giudiziarie".

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

- *Violazione di legge ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche del difetto assoluto di motivazione, illogicità, carenza di istruttoria. Sviamento. Violazione ex artt. 3 97 Cost..*

1.1 - Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.3 - All'udienza in camera di consiglio del 19 ottobre 2022, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

3. - L'Associazione ricorrente censura la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dei principi rubricati.

Assume, essenzialmente, che il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio-diniego dell'U.S.R. Puglia, ha leso sia l'interesse/diritto della ricorrente alla verifica delle somme ad essa specificamente spettanti a titolo di contributi (riconosciuti alle scuole paritarie), sia in via più generale, l'interesse alla tutela dei principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, avendo la medesima *“interesse ad accedere agli atti contenenti le informazioni innanzi specificate oggetto dell'istanza, solo per difendere e curare i propri interessi giuridici come previsto dall'art 24. co. 7 legge n. 241/1990”*.

4. - Le doglianze sono fondate.

5. - Occorre anzitutto precisare come l'oggetto dell'odierno giudizio è costituito soltanto dalla fondatezza, o meno, della pretesa di parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia degli atti chiesti in ostensione.

Chiariti in tal senso i confini della causa, risulta evidente come la richiesta di accesso agli atti formulata dall'Associazione ricorrente sia intesa a conoscere tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione che abbia inciso sull'adozione delle determinazioni *de quibus*.

A venire in rilievo, pertanto, è una richiesta di accesso ai fini difensivi, espressamente qualificata anche ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge generale sul procedimento amministrativo, alla quale, peraltro, è riconosciuta una tutela particolare nel nostro ordinamento, attesa la necessità di bilanciare il diritto alla difesa di cui all'art. 24 della Costituzione con i contrapposti

interessi pubblici e privati alla non ostensione di atti detenuti dalle Amministrazioni.

Il silenzio - diniego in esame risulta lesivo della prerogativa riconoscibile in capo alla parte ricorrente di poter compiutamente verificare se nella sua sfera giuridica soggettiva si siano registrati dei pregiudizi riconducibili a dei documenti contenuti nei fascicoli di proprio interesse detenuti dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, rispetto ai quali vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione.

L'azione dell'Amministrazione risulta, pertanto, essere illegittima dal momento in cui non consente alla ricorrente, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza, di avere contezza del contenuto di tali fascicoli, non venendo in rilievo nessuno dei casi in cui il Legislatore ha tassativamente previsto la possibilità di escludere l'esercizio del diritto di accesso (art. 24, della legge n. 241/1990). Ciò nella considerazione che l'istanza formulata non può ricondursi alla fattispecie contemplata dall'art. 24, comma 3 della legge generale sul procedimento amministrativo, non essendo la stessa protesa ad effettuare un controllo generalizzato ed indiscriminato sull'operato della Pubblica Amministrazione, quanto piuttosto a conoscere interamente la documentazione relativa a un procedimento amministrativo di precipua pertinenza della parte ricorrente, al fine di tutelare propri interessi giuridicamente rilevanti e discendenti dal rapporto contrattuale instaurato con l'Amministrazione.

Né, nella fattispecie concreta in esame, a contrarie conclusioni può pervenirsi sulla scorta del rilievo (eccepiteo dall'Amministrazione resistente con la memoria difensiva del 3 ottobre 2022), secondo cui gli atti chiesti non sarebbero accessibili in quanto già in possesso della ricorrente.

In disparte la contraddittorietà dell'assunto in base al quale, per un verso, la domanda sarebbe inammissibile in quanto totalmente indeterminata, e, per altro verso, la documentazione chiesta sarebbe già in possesso dell'Associazione, ciò che il Collegio ritiene rilevante ai fini dell'odierno

giudizio è che l'Associazione ha formulato la sua istanza con riferimento a tutti gli atti formati nell'ambito del procedimento amministrativo *de quo*, e, quindi, sostanzialmente, al fine di conoscere l'esatta consistenza degli atti del procedimento medesimo, non potendone *ex ante* conoscere l'esatto contenuto. Ciò significa che l'Associazione ricorrente deve vedere soddisfatto il proprio interesse a prendere visione degli atti relativi al procedimento amministrativo che la riguarda, restando libera, qualora ritenuto opportuno, di non domandare la copia degli atti ivi contenuti, laddove, ad esempio e come sostenuto dall'Amministrazione, gli stessi dovessero essere già tutti in suo possesso (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza *bis*, 12 marzo 2021, n. 3078).

In definitiva, il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio-diniego dell'U.S.R. Puglia, ha leso sia un interesse/diritto dell'Associazione ricorrente alla verifica delle somme ad essa spettanti (a titolo di contributi riconosciuti a tutte le scuole paritarie), anche al fine di tutelare eventualmente i propri interessi nelle competenti sedi, sia in via più generale, l'interesse alla tutela dei principi costituzionalmente garantiti di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza *bis*, 9 dicembre 2020, n. 13245; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza *bis*, 14 dicembre 2020, n. 13418; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza *bis*, 27 ottobre 2020, n. 10972).

6. - In definitiva, il ricorso va accolto, accertando l'illegittimità del silenzio-diniego serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di accesso formulata dall'Associazione ricorrente, di cui in epigrafe, e, per l'effetto, va ordinato al Ministero per l'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di consentire il richiesto accesso ai documenti di cui all'istanza presentata dall'odierna Associazione ricorrente, eventualmente oscurati nei dati sensibili ovvero dati personali estranei alla finalità ostensiva; e tanto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.

7. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato Luca Agliocchi, dichiaratosi

anticipatorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che vengono liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Luca Agliocchi, dichiaratosi anticipatorio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO